

**COMUNE DI TOANO**

Provincia di Reggio Emilia

U.O. CONTABILE**N. 192 / Reg. Generale****N. 40 / Reg. Servizio**

OGGETTO: ARTICOLO 79 CCNL 16/11/2022 DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO - COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE 2025 AGGIORNAMENTO PRECEDENTE DETERMINAZIONE R.G. 177 U.O. CONTABILE N. 37 DEL 04.12.2025

In data **18/12/2025**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 in data 07.10.2024, con il quale il sottoscritto è stato nominato Titolare dell'incarico di Responsabile della posizione di Elevata qualificazione dell'Unità Organizzativa Contabile;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di C.C. n. 53 del 28.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto "Approvazione del Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2025 – 2027 ai sensi degli artt. 151 e 170 del D.Lgs. 267/2000";
- la deliberazione di C.C. n. 54 del 28.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione 2025-2027;
- La delibera di G.C. n. 1 del 09.01.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto ad assegnare il Piano delle Risorse finanziarie ai titolari di incarichi di EQ per l'anno 2025;
- La deliberazione di G.C. n. 11 del 22.02.2025 con la quale è stato approvato il PIAO 2025- 2027;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 83 del 24.11.2025 con la quale sono stati forniti gli indirizzi per lo stanziamento di risorse di parte variabile al fondo, nonché le disposizioni in merito all'applicazione del D.L. 25/2025 inerenti all'incremento del fondo di parte stabile dall'anno 2025 e gli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione dello stesso;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione R.G. 177 U.O. Contabile n. 37 del 04.12.2025 ad oggetto: "Articolo 79 CCNL 16/11/2022 "Disciplina delle risorse decentrate per il personale del comparto" - Costituzione del fondo risorse decentrate 2025";

VISTA la deliberazione di G.C. n. 93 del 17.12.2025 ad oggetto "Rettifica deliberazione di G.C. n. 83 del 24.11.2025 relativa alla Destinazione risorse aggiuntive al fondo Risorse decentrate Anno 2025 – indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione dell'accordo economico Anno 2025", con la quale è stato stabilito di revocare il punto 3 del dispositivo della stessa in cui era previsto di "Di avvalersi della facoltà indicata nella circolare MEF – RGS – PROT. 175706 del 27/06/2025 – U e cedere all'Unione Montana dei comuni dell'Appennino Reggiano una quota dell'incremento delle risorse della componente stabile del proprio fondo, pari a €. 6.256,51, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14, comma 1-bis, del

decreto legge n. 25 del 2025, con la contestuale riduzione di pari importo dal totale disponibile come sopra quantificato in Euro. 73.088,99.....”, manifestando la propria volontà di non procedere a stanziare nel fondo dell’anno 2025 le predette risorse a finalizzate alla cessione a codesto Ente;

RITENUTO pertanto necessario provvedere ad aggiornare e la propria determinazione n. 37 del 04.12.2025 sopra richiamata tenendo conto della predetta rettifica apportata alla deliberazione di G.C. n. 83 del 24.11.2025;

VISTO il CCNL del Comparto Funzioni Locali, sottoscritto il 16 novembre 2022 valido per il triennio 2019-2021 ed in particolare gli artt. 79 e 80 che disciplinano la costituzione e l’utilizzo del fondo per le risorse decentrate;

RICHIAMATO il D. Lgs 165/2001 che prevede l’obbligo per le Amministrazioni Pubbliche della costituzione del fondo delle risorse decentrate, presupposto necessario al fine dell’erogazione del salario accessorio dei dipendenti;

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell’Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l’informazione ai soggetti sindacali prima dell’avvio della contrattazione collettiva integrativa decentrata;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 79 del CCNL 16/11/2022, il fondo delle risorse decentrate è costituito:

- da **risorse stabili** (commi 1 e 1 bis) che presentano le *“caratteristiche di certezza, stabilità e continuità”*, e che se legittimamente stanziate, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;
- da **risorse variabili** (commi 2 e 3) che presentano le caratteristiche della *“eventualità e della variabilità”* e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono definite, stanziate e messe a disposizione della contrattazione collettiva;

DATO ATTO che, come da previsione dell’art. 79, commi 1 e 1 bis le **RISORSE STABILI** sono costituite dalle seguenti voci:

- comma 1 lettera a)
 - Importo unico consolidato 2017 (art. 67 comma 1)
 - Risorse stabili di cui al comma 2 lettere a), b), c), d), e), f) e g) del Ccnl 21 maggio 2018;
- comma 1 lettera b): importo su base annua, pari ad Euro 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018, con decorrenza dal 01.01.2021;
- comma 1 lettera c): risorse stanziate dagli enti di incremento stabile della consistenza di personale;
- comma 1 lettera d): importo pari alla differenza degli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- comma 1-bis: quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione.

DATO ATTO altresì che le **RISORSE VARIABILI** sono espressamente elencate dall’art. 79 comma 2:

- lettera a): risorse già previste dall’art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del Ccnl 2016/2018;
- lettera b): importo massimo pari all’1,2% su base annua, del monte salari 1997, ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera d): eventuali somme residue, dell’anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall’applicazione della disciplina dello straordinario;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 79, comma 3 del CCNL 16/11/2022, *“in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti*

possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziati ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL;

VISTI:

- l'art. 40, comma 3-quinques del D.Lgs 165/2001 in virtù del quale gli Enti Locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e dei parametri di virtuosità fissati per la spesa del personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle Regioni e agli Enti locali, secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del D.Lgs dei attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;*
- l'art. 1, comma da 557 a 557 quater della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007);
- l'art. 9, comma 2 bis del D.L. 31.0.52010 N. 78, convertito con modificazioni in Legge 30.07.2010 n. 122 e s.m.i. , come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013, che prevede che *"a decorrere dal 1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011- 2014"*
- l'art.23, comma 2, del D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75 che dispone *" a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato".*

PRESO ATTO che la quantificazione totale delle risorse decentrate, stabili e variabili, nonché delle risorse destinate agli incarichi di elevate qualificazioni deve avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017, ossia nei limiti delle risorse destinate al trattamento accessorio determinato per l'anno 2016;

RISCONTRATO che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs 75/2017: alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei Conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria generale dello stato;

RICHIAMATI:

-l'art. 11 del D.Lgs 135/2018 *"in ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:*

- a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'art. 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;*
- b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23";*

- l'art. 79, comma 6 del Ccnl 2019/2021: *"La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23 comma 2 del D. Lgs n. 75/2017 con la precisazione che*

tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”.

RILEVATO, pertanto, che relativamente alla presente costituzione sono escluse dalla verifica del limite di cui all’art. 23 comma 2 del D.Lgs 75/2017 le seguenti voci:

- incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell’art. 67 del CCNL 21.05.2018;
- incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell’art. 67 del CCNL 21.05.2018 (Euro 83,20)
- art. 79, comma 1, lett b) CCNL 16.11.2022: Euro 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018;
- Art. 79, comma 1, lettera d) del CCNL 16/11/2022: differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- Art. 79, comma 1-bis del CCNL 16/11/2022: differenziale stipendiale B3 e B1 e tra D3 e D1 (con decorrenza dal 01/04/2023);

VISTA INOLTRE la Legge n. 69 del 09.05.2025, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 25 del 14.03.2025 (testo coordinato), recante: “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni” (cd. “Decreto PA 2025”) e visto in particolare l’art. 14 c. 1 bis – disposizione aggiunta dalla Legge di conversione , il quale prevede: “ A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali.;

DATO ATTO che con la richiamata deliberazione di G.C. n. 83 del 24.11.2025, e successivamente confermato dalla deliberazione di G.C. n. 93 del 17.12.2025 è stato stabilito di incrementare a decorrere dall’anno 2025 il fondo di parte stabile ai sensi della predetta norma gradualmente rispetto all’incremento massimo teorico che l’Ente potrebbe applicare, della somma Euro 5.000,00;

RILEVATO che l’incremento massimo teorico che l’ente potrebbe applicare alla Parte stabile del Fondo ai sensi dell’art. 14 c. 1 lett. B del D.L. n. 25/2025 convertito dalla Legge 69 del 09.05.2025, ammontante ad Euro 73.088,99 come indicato nella deliberazione di G.C. n. 83/2025, a seguito dei predetti incrementi, resta disponibile, per futuri incrementi nella somma di Euro 68.088,99;

DATO ATTO degli indirizzi espressi dall’Amministrazione comunale con la deliberazione di G.C. n. 83 del 24.11.2025, e successivamente con la deliberazione di G.C. n. 93 del 17.12.2025 ,in merito alla volontà di incrementare il Fondo risorse decentrate di parte stabile dall’anno 2026 di ulteriori Euro 5.000,00 che dovranno necessariamente essere decurtati dal fondo per essere spostati sul Fondo delle Elevate Qualificazioni;

PRESO ATTO che gli Enti possono avvalersi della suddetta facoltà, di cui all’art. 14 c. 1 bis – introdotto dalla Legge n. 69 del 09.05.2025, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 25 del 14.03.2025 in deroga al limite relativo al trattamento economico accessorio del personale ex articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, ma nel rispetto di quanto segue:

- 1) nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del D.L. n. 34/2019 (capacità assunzionale dell'Ente in base alla fascia demografica di appartenenza) e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione;
- 2) nel rispetto del vincolo di contenimento della spesa complessiva del personale ex art. 1, comma 557 della L. n. 296/2006;

RILEVATO invece che vi sono voci retributive, relative al salario accessorio dei dipendenti della PP.AA, che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017 e tra queste rilevano presso l'Ente:

- Stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa (dal 01.04.2023 elevate qualificazioni);
- Salario accessorio del segretario comunale (come evidenziato dalla RGS, con circolare n. 18/2021 e circolare n. 25/2022, a corredo del conto annuale, che ha chiarito che concorre alla definizione del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 anche il salario accessorio del Segretario Comunale, nelle voci indicate nella tab. 15 allo stesso dedicata);
- Fondo del lavoro straordinario;

VERIFICATO che il limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.lgs 75/2017 e quindi il limite 2016 è il seguente:

a) fondo per la c.i. per le voci soggetto a tetto	Euro 50.953,01	Fisse e variabili Non adeguato art. 33 c. 2 DL 34/2019 e DPCM 17/03/2020
B) delle risorse destinate a bilancio per le posizioni organizzative nei comuni privi di dirigenza	Euro 28.771,40	
c) compensi per il lavoro straordinario	Euro 6.996,52	
d) trattamento economico accessorio del segretario		Per l'anno 2025 sede di segreteria vacante
E così complessivi	Euro 86.720,93	

RICHIAMATO l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 che prevede che: *"il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"*;

EVIDENZIATO che il D.M. 17/03/2020, pubblicato nella G.U. della Repubblica in data 27/04/2020, all'art. 1, comma 2, sancisce come segue:

"Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020";

RILEVATO che la Corte dei Conti, Sez. Regionale per il controllo della Lombardia, con deliberazione n. 134 del 22/09/2021 ha chiarito che la quantificazione delle unità di personale, aggiuntive nell'anno di riferimento, da considerarsi ai fini dell'adeguamento del limite del salario accessorio non può che tenere conto di tutte le nuove assunzioni (o cessazioni) intervenute successivamente al 31 dicembre 2018, anche se antecedenti all'entrata in vigore del decreto;

CONSIDERATO che il decreto attuativo di cui sopra e la circolare interministeriale esplicativa del richiamato D.M., pubblicata in data 08/06/2020, hanno chiarito che *è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero iniziale rilevato al 31/12/2018*;

RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei Conti Sez. Autonomie, n. 18/2023, relativa all'inclusione del tempo determinato nel conteggio del personale in servizio al 31.12.2018 e nell'anno di riferimento, al fine della determinazione del limite cui adeguare il fondo per il trattamento accessorio del personale ai sensi dell'art. 33 c. 2 del DL. 30.04.2019 n. 34, convertito dalla legge 28.06.2018 n. 58;

CONSIDERATO, altresì, che, in virtù di quanto sopra, il numero di dipendenti a tempo determinato e indeterminato, di qualifica non dirigenziale in servizio al 31/12/2018 è di 15,29 e che la previsione dei cedolini che verranno emessi al 31/12/2025 come dà indicazioni fornita con nota RGS n. 179877 del 01/09/2020 e n. 12454 del 15/01/2021 sarà di 17,83;

VERIFICATO, pertanto, che il limite ex art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 *può* essere adeguato in aumento, come meglio specificato nella richiamata deliberazione di G.C. 83/2025, dell'importo di Euro 13.127,33, di cui Euro 8.345,02 per risorse decentrate ed Euro 4.782,31 per gli incarichi di EQ;

DATO ATTO quindi che il limite 2016 di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs 75/2017, adeguato in applicazione del D.L. 34/2019 è il seguente:

- a) fondo per la contrattazione integrativa, risorse fisse e variabili Euro 59.298,03
 - b) delle risorse destinate a bilancio per le elevate qualificazioni nei comuni privi di dirigenza Euro 33.553,71
 - c) compensi per il lavoro straordinario Euro 6.996,52
 - d) trattamento economico accessorio del segretario: Per l'anno 2025 la sede di segreteria vacante
- E così complessivi Euro **99.848,26**;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 79 comma 1, del CCNL 16/11/2022, l'importo del fondo risorse decentrate per l'anno 2025 è così determinato:

FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025	
ART 79 Comma 1 – RISORSE STABILI	
Art 79 comma 1 lett. a):	
- Risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2 lettere a), b), c), d), e), f) g) del CCNL 21/05/2018 – importo unico consolidato dell'anno 2017 (al netto della decurtazione permanente) consolidata per gli anni 2011/2014 di cui all'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013 di Euro 1.426,80);	Euro 50.391,30
Ai sensi dell'art. 67 c. 2 lett. a) CCNL 21/05/2018 per un importo pari d Euro 83,20 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2015 a valere dal 2019; (risorse non soggette al limite)	Euro 1.298,75
Ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett b) CCNL 21/05/2018 per un importo pari alle differenze tra gli incrementi riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; (risorse non soggette al limite)	Euro 1.273,81
Ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett c) CCNL 21/05/2018 per l'importo corrispondente alla RIA non piu' corrisposta al personale cessato dal servizio negli anni 2018- 2023;	Euro 2.009,67
Ai sensi dell'art. 79 comma 1 lettera b) importo su base annua, pari ad Euro 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018, (risorse non soggette al limite)	Euro 1.352,00
Ai sensi dell'art. 79 comma 1, lettera d) del CCNL 16/11/2022: per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; (risorse non soggette al limite)	Euro 1.316,90
Lettera g) importi corrispondenti a stabili riduzione delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi del lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare;	Euro 0
Ai sensi dell'art. 79 comma 1.bis differenziale stipendiale, calcolato dalla data della riclassificazione del personale (01.04.2023) tra B3 e B1 e tra D3 E D1 (risorse non soggette al limite)	Euro 2.249,80
D. L. 14.03.2025 n. 25 Art. 14 c1Bis Incremento fondo risorse decentrate fino ad un massimo del 48% spese personale 2023 (risorse non soggette al limite)	Euro 5.000,00
TOTALE RISORSE STABILI <i>(di cui risorse non soggette al limite)</i>	Euro 64.892,23 <i>(Euro 12.491,26)</i>
ART 79 Comma 2 e 3 – RISORSE VARIABILI	
RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	
Art 79 comma 2 lett. B):	

Incremento fino all'1,2% monte salari anno 1997 pari ad Euro 4.062,38;	Euro 4.062,38
RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	
Art. 79 c. 2 lett A CCNL 2022- Art. 67, comma 3, lett. c) specifiche disposizioni di legge di seguito dettagliate: - Incentivi per funzioni tecniche	Euro 36.048,81
Art. 79 c. 3 CCNL 2022: 0,22% del monte salari anno 2018 con decorrenza dal 01.01.2022, quota d'incremento del fondo proporzionale. Importo al lordo contributi Euro 614,30	Euro 464,32
Art. 80 c. 1 CCNL 2022 Somme non utilizzate negli esercizi precedenti (di parte stabile)	Euro 886,19
Art. 98, comma 1 (proventi cds) CCNL 2022 – contributi datoriali al Fondo Perseo Sirio (Finanziati da importi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme del Codice della Strada -Anno 2025. Tale importo, trattandosi di contributi datoriali, sono fuori dal fondo ma si ritiene di darne evidenza all'interno della costituzione);	Euro 600,00
TOTALE RISORSE VARIABILI <i>(di cui risorse non soggette al limite)</i>	EURO 42.061,70 <i>(Euro 37.999,32)</i>
TOTALE RISORSE DECENTRATE ANNO 2025 <i>(di cui risorse non soggette al limite)</i>	Euro 106.953,93 (Euro 50.490,58)

RILEVATO CHE:

- per effetto di quanto sopra **l'importo del fondo risorse decentrate anno 2025 ammonta ad Euro 106.953,93 (di cui Euro 50.490,58 esclusi dal limite);**
- nel fondo complessivo, per la verifica del rispetto dei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, sono da considerare anche gli importi del fondo delle elevate qualificazioni, quantificato in Euro 28.771,40 oltre Euro 6.875,00 inserito ai sensi dell'art. 11 bis comma 2 del DL 135/2018 per rinuncia spazi assunzionali (fuori dal limite), Euro **262,19** art. 79 c. 3 (fuori limite), e incremento di risorse, nel rispetto del limite adeguato ai sensi del DL. 34/2019 sugli incarichi di EQ per Euro **2.237,81** e così per complessivi Euro **38.146,40 (di cui Euro 7.137,19 esclusi dal limite);**
- per la verifica dello stesso limite di cui all'art. 23. C. 2 del D.Lgs. 75/2017 devono essere considerati anche gli importi del Fondo per lavoro straordinario, ammontante ad Euro 6.996,52;
- il rispetto del limite art. 23 c.2 del D.Lgs. 75/2017 risulta così determinato:

- Risorse stabili al netto decurtazione permanente: - Risorse variabili - TOTALE - Importi fuori limite (a detrarre) - TOTALE FONDO 2025 SOGGETTO AL LIMITE - Fondo Posizioni Organizzative - Importi fuori limite (a detrarre) - IMPORTO SOGGETTO A VERIFICA RISPETTO LIMITE - Fondo lavoro straordinario TOTALE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2025	Euro 64.892,23 Euro 42.061,70 Euro 106.953,93 Euro 50.490,58 Euro 56.463,35 Euro 38.146,40 Euro 7.137,19 Euro 31.009,21 Euro 6.996,52 Euro 94.469,08
--	--

LIMITE ART. 23 c.2 D.Lgs n. 75/2017 - Rideterminato ai sensi del DL.34/2019 **Euro 99.848,26**
(Risorse decentrate - Risorse EQ rideterminato -Straordinario)

RILEVATO, pertanto, che il fondo così costituito rispetta il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, adeguato in applicazione del DL 34/2019;

TENUTO conto che il Fondo per le risorse decentrate 2025, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della L. 296/2006;

DATO ATTO CHE il Comune di Toano:

- ha sempre rispettato il pareggio di bilancio;
- non si trova in condizioni di dissesto e non è strutturalmente deficitario;
- rispetta il limite della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557-quater, della Legge n. 296/2006, e s.m.i., e i valori soglia stabiliti dal surrichiamato Decreto 17 marzo 2020

DATO ATTO CHE l'importo della costituzione del Fondo trova copertura nei capitoli di spesa del personale del bilancio 2025/2027 quantificati preventivamente al fine di assicurare il pagamento delle voci retributive con destinazione stabile, impegnati ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art. 183 TUEL come modificato dal D.Lgs 126/2014;

RITENUTO quindi di determinare il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2025 in applicazione delle sopra richiamate disposizioni contrattuali e legislative;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 - agosto 2000 n. 267;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
- la legge 23 dicembre 2005 n. 266;
- il CCNL Funzioni locali del 16 novembre 2022, con particolare riferimento agli articoli 7, 8, 79 e 80;
- il bilancio pluriennale 2025/2027 esercizio 2025;

DETERMINA

DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni;

DI QUANTIFICARE il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2025, dando atto del rispetto di quanto previsto dall'art. 23 comma 2, del D.Lgs 75/2017, come segue:

FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025	
ART 79 Comma 1 – RISORSE STABILI	
Art 79 comma 1 lett. a):	
- Risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2 lettere a), b), c), d), e), f) g) del CCNL 21/05/2018 – importo unico consolidato dell'anno 2017 (al netto della decurtazione permanente) consolidata per gli anni 2011/2014 di cui all'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013 di Euro 1.426,80);	Euro 50.391,30
Ai sensi dell'art. 67 c. 2 lett. a) CCNL 21/05/2018 per un importo pari d Euro 83,20 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2015 a valere dal 2019; (risorse non soggette al limite)	Euro 1.298,75
Ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett b) CCNL 21/05/2018 per un importo pari alle differenze tra gli incrementi riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; (risorse non soggette al limite)	Euro 1.273,81
Ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett c) CCNL 21/05/2018 per l'importo corrispondente alla RIA non piu' corrisposta al personale cessato dal servizio negli anni 2018- 2023;	Euro 2.009,67
Ai sensi dell'art. 79 comma 1 lettera b) importo su base annua, pari ad Euro	Euro 1.352,00

84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018, (risorse non soggette al limite)	
Ai sensi dell'art. 79 comma 1, lettera d) del CCNL 16/11/2022: per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; (risorse non soggette al limite)	Euro 1.316,90
Lettera g) importi corrispondenti a stabili riduzione delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi del lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare;	Euro 0
Ai sensi dell'art. 79 comma 1.bis differenziale stipendiale, calcolato dalla data della riclassificazione del personale (01.04.2023) tra B3 e B1 e tra D3 E D1 (risorse non soggette al limite)	Euro 2.249,80
D. L. 14.03.2025 n. 25 Art. 14 c1Bis Incremento fondo risorse decentrate fino ad un massimo del 48% spese personale 2023 (risorse non soggette al limite)	Euro 5.000,00
TOTALE RISORSE STABILI (di cui risorse non soggette al limite)	Euro 64.892,23 (Euro 12.491,26)
ART 79 Comma 2 e 3 – RISORSE VARIABILI	
RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	
Art 79 comma 2 lett. B):	
Incremento fino all'1,2% monte salari anno 1997 pari ad Euro 4.062,38;	Euro 4.062,38
RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	
Art. 79 c. 2 lett A CCNL 2022- Art. 67, comma 3, lett. c) specifiche disposizioni di legge di seguito dettagliate: - Incentivi per funzioni tecniche	Euro 36.048,81
Art. 79 c. 3 CCNL 2022: 0,22% del monte salari anno 2018 con decorrenza dal 01.01.2022, quota d'incremento del fondo proporzionale. Importo al lordo contributi Euro 614,30	Euro 464,32
Art. 80 c. 1 CCNL 2022 Somme non utilizzate negli esercizi precedenti (di parte stabile)	Euro 886,19
Art. 98, comma 1 (proventi cds) CCNL 2022 – contributi datoriali al Fondo Perseo Sirio (Finanziati da importi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme del Codice della Strada -Anno 2025. Tale importo, trattandosi di contributi datoriali, sono fuori dal fondo ma si ritiene di darne evidenza all'interno della costituzione);	Euro 600,00
TOTALE RISORSE VARIABILI (di cui risorse non soggette al limite)	EURO 42.061,70 (Euro 37.999,32)
TOTALE RISORSE DECENTRATE ANNO 2025 (di cui risorse non soggette al limite)	Euro 106.953,93 (Euro 50.490,58)

DI DARE ATTO CHE il Fondo risorse decentrate 2025 come stabilito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006;

DI DARE ATTO che il fondo per retribuzione di posizione e risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione viene determinato in Euro 38.146,40 per l'anno 2025, come sopra indicato;

DI DARE ATTO altresì che la spesa derivante da quanto sopra trova copertura nell'ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio 2025 per il pagamento delle retribuzioni e del trattamento accessorio del personale, tenendo conto dei principi contabili previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e nel rispetto delle vigenti norme in materia di contenimento della spesa di personale (art. 1, comma 557, L. 296/2006

e s.m.i.);

DI ATTESTARE che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2025 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2025-2027 afferenti alla spesa di personale, quantificati preventivamente al fine di assicurare il pagamento mensile delle voci retributive con destinazione già stabilita dal CCNL;

DI DARE ATTO che il fondo delle risorse per l'anno 2025 come costituito, risulta contenuto entro il limite del 2016, al netto delle componenti escluse;

DI DARE ALTRESÌ ATTO che:

una quota pari ad Euro 80.774,23 è destinata a coprire:

- Per Euro 7.280,57 l'indennità di comparto dell'anno 2025, pagata mensilmente con gli stipendi;
- Per Euro 27.614,00 le progressioni nelle aree e differenziali stipendiali in essere al 01/01/2025 e pagate mensilmente con gli stipendi oltre ai differenziali stipendiali di cui all'art. 79 c. 1 bis del sopra citato CCNL 16/11/2022 anch'essi pagati mensilmente con gli stipendi;
- Per Euro 3.574,34 indennità condizioni di lavoro e turno, pagate mensilmente con gli stipendi e determinate in via previsionale, e che tali somme risultano già stanziata nei capitoli degli stipendi;
- la somma di Euro 36.048,81 è destinata agli incentivi funzioni tecniche di cui D.Lgs. 36/2023, che, come chiarito dalla Corte dei Conti, Sezioni Riunite, esulano dal tetto del salario accessorio; la suddetta somma è accantonata nei capitoli di bilancio su cui sono previsti i quadri economici delle opere pubbliche;
- le risorse decentrate disponibili per l'anno 2025 da destinare alla contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del CCNL 16/11/2022 e per gli utilizzi previsti dagli artt. 80 e 81 del CCNL 16/11/2022 ammontano ad Euro 32.436,21;

DI DARE ATTO che le somme inserite nella costituzione del fondo risorse decentrate del corrente esercizio ai sensi dell'art. Art. 80 c. 1 CCNL 2022, relative a risorse di parte stabile non utilizzate in esercizi precedenti, per Euro 886,19, risultano già opportunamente impegnate quanto ad Euro 243,72 al capitolo di bilancio 1.01.8.01.02, ed Euro 642,47 al capitolo 1.01.2.01.01;

DI IMPEGNARE la parte restante di risorse decentrate non ancora impegnate come sopra specificato, ai seguenti capitoli di bilancio:

- Euro 31.550,02 per compensi sul capitolo 10180102 Fondo produttività e aumenti contrattuali;
- Euro 7.650,00 per oneri sul capitolo 10180103 Contributi obbligatori su fondo produttività
- Euro 2.685,00 sul capitolo 10180701 Irap su fondo produttività

DI RICHIEDERE al Revisore dei Conti la relativa certificazione;

DI COMUNICARE, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.

DI COMUNICARE il presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art 125 del Dlgs 267/2000.

Toano, lì 18/12/2025

IL RESPONSABILE DELL'U.O. CONTABILE
Daniele Valentini

